

Il presente documento costituisce un'integrazione al manuale utente del prodotto ed evidenzia le variazioni apportate con la release.



<b>RELEASE Versione 2017.0.12</b>	
<b>Applicativo:</b>	<b>GECOM MULTI</b>
<b>Oggetto:</b>	Aggiornamento procedura
<b>Versione:</b>	<b>2017.0.12 (Update)</b>
<b>Data di rilascio:</b>	<b>09/06/2017</b>
<b>Riferimento:</b>	<b>Implementazioni</b>
<b>Classificazione:</b>	<b>Guida utente</b>

## **IMPLEMENTAZIONI**

<b>Gestione Modello IVA2017 .....</b>	<b>2</b>
<b>GIVA17 .....</b>	<b>2</b>
<i>Versamento dell'IVA annuale .....</i>	<i>2</i>
<b>Calcolo del Diritto Camerale.....</b>	<b>4</b>
<b>Riferimenti normativi.....</b>	<b>4</b>
<i>Definizione delle modalità di versamento del Diritto Camerale.....</i>	<i>4</i>
<b>Implementazioni Software .....</b>	<b>6</b>
<b>VERSCCN .....</b>	<b>6</b>
<i>Calcolo del Diritto Camerale.....</i>	<i>6</i>
<b>Comunicazione periodica dei dati delle fatture emesse e ricevute – Invio 18/9/2017 .....</b>	<b>13</b>
<i>Ulteriore indicazione per le registrazioni contabili da inviare telematicamente .....</i>	<i>13</i>
<b>Comunicazioni Liquidazioni Periodiche Iva.....</b>	<b>14</b>
<b>LIQPER04 .....</b>	<b>14</b>
<i>Stampa modello.....</i>	<i>14</i>

## Gestione Modello IVA2017

**MULTI****GIVA17**

### Versamento dell'IVA annuale

La gestione del modello Iva, **GIVA17**, è stata modificata, sulla base dei chiarimenti forniti in via informale da parte dell'Agenzia delle Entrate, per consentire sia il differimento del versamento dell'Iva annuale al 30/07/2017 con una maggiorazione ulteriore dello 0,40% su quanto dovuto, sia la possibilità di compensare il debito Iva annuale con i crediti scaturiti dal modello di dichiarazione Redditi, applicando in questo caso la maggiorazione dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese tra il 16/03 e il 30/06 al solo ammontare di debito Iva non compensato. Versando al 30/7 sarà possibile procedere alla rateazione fino ad arrivare a novembre (5 rate).



#### NOTA BENE

E' in fase di predisposizione una Risoluzione da parte dell'Agenzia delle Entrate su questi argomenti.

In **GIVA17** nel campo “Versamento Iva a debito F24”, folder “**Altri dati**” sono ora disponibili due scelte ulteriori ovvero “**Versamento con mod.Redditi**” e “**30/07/2017**”

Optando per il “**Versamento con mod.Redditi**” il debito Iva risultante dalla dichiarazione Iva annuale 2017 è trasferito nella dichiarazione dei Redditi (**DIRED17**) e quindi non verrà generato in F24 alcun tributo.

Se si opta invece per il versamento del debito Iva al 30/07, nel campo “Versamento Iva a debito F24” va selezionata la scelta “**30/07/2017**”. In questo caso il versamento del debito Iva viene differito al 30/07 con

un'ulteriore maggiorazione dello 0,40% su quanto calcolato fino al 30/6 quindi 1,6% per arrivare a giugno e sull'importo totale va calcolato un ulteriore 0,40%.

### **IMPORTANTE**

Per rendere effettive le modifiche è necessaria l'installazione della versione 2017.1.4 di DIREDD17.

## Calcolo del Diritto Camerale

## MULTI



### Riferimenti normativi

#### Definizione delle modalità di versamento del Diritto Camerale

Il Ministero dello Sviluppo Economico nella Circolare n.359584 “*Applicazione del diritto annuale iscrizioni nel Registro delle imprese e nel REA*” del 15 novembre 2016 ha fornito le indicazioni in merito agli importi da versare per l'anno 2017, tenendo conto della riduzione graduale degli importi introdotta dall'articolo 28, comma 1, del DL n.90/2014.

Il DL n.90/2014 convertito nella Legge numero 114/2014 ha infatti previsto che a decorrere dal 1° gennaio 2017 gli importi del diritto camerale annuale per le imprese iscritte al Registro delle Imprese (previsti dall'art. 18 della L. n. 580 del 1993 e successive modificazioni) siano ridotti del 50%.

Riportiamo di seguito le misure fisse del diritto annuale dovuto dalle imprese e dagli altri soggetti obbligati a partire dal 1° gennaio 2017 già ridotte del 50%.

- i soggetti iscritti al REA (associazioni, fondazioni, comitati e altri enti non societari che esercitano attività d'impresa, agricola o commerciale, non esclusiva o prevalente) versano un diritto annuale di 15 euro;
- le imprese individuali iscritte nella sezione ordinaria effettuano il versamento nella misura fissa di 100 euro (44 euro se iscritte ad una sezione speciale);
- le società semplici non agricole e le società tra avvocati, previste dal D.Lgs. 96/2001, versano un tributo pari a 100 euro.
- le società semplici agricole versano un importo pari a 50 euro.
- Le unità locali e le sedi secondarie di imprese con sede principale all'estero devono versare, per ciascuna unità o sede, l'importo di 55,00 €.



### **IMPORTANTE**

Per effetto delle modifiche apportate all'**art.18 c. 10 della L. 580/93 dall'art.1 c.1 lett. r) n. 1 punto i del DLgs.25 novembre 2016 n.219**, le Camere di Commercio possono essere autorizzate dal MISE all'applicazione di una maggiorazione fino al 20% del diritto ordinariamente dovuto.

Il Ministero dello Sviluppo Economico, con un'apposita comunicazione indirizzata ad Unioncamere, ha annunciato l'approvazione del Decreto che autorizza gli aumenti, per gli anni 2017, 2018 e 2019, sulla base delle delibere trasmesse per il tramite di Unioncamere, allegando a detta comunicazione la bozza del decreto 22 maggio 2017 di prossima pubblicazione in Gazzetta Ufficiale con l'elenco delle 79 Camere di Commercio che hanno richiesto e ottenuto la maggiorazione del 20% degli importi del diritto annuale.

Nella comunicazione si chiarisce, altresì, che, nelle more della registrazione da parte della Corte dei Conti le imprese sono tenute a versare le misure del diritto annuale senza considerare l'incremento, per poi provvedere al conguaglio, ossia al versamento della sola maggiorazione del 20%, entro il termine per il versamento del secondo acconto delle imposte sui redditi.

L'obbligo di effettuare il conguaglio riguarderebbe tutti i soggetti che hanno effettuato il versamento prima della pubblicazione del decreto siano esse:

- Nuove imprese che si sono iscritte per la prima volta al Registro Imprese nel 2017;

- Oppure imprese già iscritte in anni precedenti che hanno effettuato il versamento del dovuto prima dei termini ordinari (coincidenti con quelli di versamento del primo acconto delle imposte sui redditi).

Diversamente le imprese che effettuano il versamento a seguito della pubblicazione del decreto che ufficializza gli incrementi dovranno far riferimento alle misure aggiornate.

Data la prossima pubblicazione in G.U. del decreto 22 maggio 2017 si ritiene corretto procedere al versamento comprensivo della maggiorazione.

Se nel momento in cui si procede al versamento, il decreto non fosse ancora stato pubblicato si potrebbe versare il tributo senza maggiorazione andando a togliere dalla tabella delle maggiorazioni in VERSCCN la percentuale di maggiorazione, ma va tenuto presente che il successivo versamento da effettuare entro il 30/11 della sola maggiorazione dovrà essere effettuato manualmente non essendo prevista questa funzionalità dal programma.

Consolidato ormai quanto indicato dalla circolare n. 19230 del 3 marzo 2009 del Ministero dello Sviluppo Economico, per le società di capitali e le società di persone il fatturato si ricava dai quadri del modello Irap. Con riferimento al **Modello IRAP 2017**, i righe per determinare il fatturato, sono:

- quadro IC - società di capitali - sezione I - imprese industriali e commerciali - rigo IC1 e IC5;
- quadro IC – società di capitali - sezione II - banche ed altri soggetti finanziari - rigo IC15 e IC18;
- quadro IP – società di persone – sezione I – società commerciali art.5 bis d.lgs. n.446/97 – rigo IP1;
- quadro IP – società di persone – sezione II – società commerciali e finanziarie art.5 e art.6 comma 9 d.lgs. n.446/97 – rigo IP13, rigo IP17 e IP18;
- quadro IP – società di persone – sezione III – società in regime forfetario – rigo IP47;
- quadro IP – società di persone – sezione IV – società esercenti attività agricola – rigo IP52.

È confermato anche quanto segue:

- non rileva ai fini del calcolo l'eventuale adeguamento agli studi di settore;
- per quanto riguarda il calcolo è stato precisato che va fatto un unico arrotondamento finale e nei calcoli intermedi vanno mantenuti cinque decimali;
- quale è il processo logico, mediante degli esempi, per determinare dal diritto camerale l'importo dovuto per ciascuna unità locale con sede nella stessa provincia o in province diverse con o senza maggiorazione;
- il tributo (codice tributo **"3850"**) da versare alla Camera di Commercio mediante modello F24 è espresso in unità di euro;
- la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo per chi effettua il versamento nei 30 giorni successivi alla scadenza ordinaria (versamento del primo acconto delle imposte sui redditi). In questo caso il tributo non è espresso in unità di euro e deve essere riportato in F24 con i relativi decimali calcolati per la maggiorazione dello 0,40%.

Il versamento del diritto camerale dovrà essere eseguito utilizzando il modello F24 entro il termine previsto per il pagamento del primo acconto delle imposte sui redditi: l'art.7-quater DL 193/2016 ha modificato i termini del versamento delle imposte delle Dichiarazioni Redditi fissando la scadenza in data 30/06/17, pertanto i soggetti iscritti nel Registro delle Imprese hanno tempo fino al 30/06/2017 per effettuare il versamento di quanto dovuto, ovvero fino al 31/07/2016 (poiché il 30/07/2017 cade di domenica) con la maggiorazione dello 0,40%. Tale versamento va effettuato a favore della CCIAA competente in relazione alla provincia in cui ha la sede legale l'impresa. In caso di variazioni storiche la procedura utilizza la provincia attiva alla data del 01/01/2017, considerando quindi l'eventuale variazione di provincia storicizzata sulla ditta.



### NOTA BENE

Si fa notare, in tale contesto, che in caso di trasformazioni potrebbero verificarsi delle situazioni in cui risulta necessario contattare direttamente la CCIAA per avere chiarimenti su come gestire tale situazione ed intervenire manualmente sul tributo nella “**Gestione tributi**” di F24.

Una situazione che ricade tra i casi dubbi di versamento da effettuare, è quella, ad esempio, di una **Snc** che in corso d'anno diventa **Srl**: in questo caso potrebbe essere necessario calcolare il tributo considerando la somma dei due quadri Irap.

Oppure potrebbe verificarsi il caso di una trasformazione da ditta individuale a società, che potrebbe comportare la necessità di effettuare due versamenti distinti.



## Implementazioni Software

### VERSCCN

#### Calcolo del Diritto Camerale

Nella sezione riservata ai “**Dati iscrizioni**” di **ANADITTE**, i campi “*Modalità di calcolo*”, “*Sezione iscrizione registro imprese*” e “*Misura*” del diritto camerale permettono di definire le modalità di versamento del diritto camerale alla CCIAA.

Tali campi sono compilati automaticamente sulla base di alcune informazioni solitamente già presenti in archivio e che permettono di determinare, in modo standard, l'iscrizione del soggetto alle sezioni “**Speciale**” oppure “**Ordinaria**” e di definire, quindi, le modalità di calcolo del tributo stesso. Tale calcolo in relazione alla natura giuridica dell'impresa può essere in percentuale, sul fatturato conseguito nel 2016 per le S.p.A. e per le S.r.l. per le cooperative ed i loro consorzi e per le società di persone, mentre il calcolo in misura fissa rimane per le imprese individuali, per le società semplici e per le società tra avvocati.

Sempre nella sezione delle “**Iscrizioni**” per il campo “*Sezione iscrizione*” è presente il parametro “**Nessuna**” che si attiva solo impostando la modalità di calcolo “**Manuale**” e della cui utilità si dirà più avanti.

Il folder “**Dati iscrizioni**” contiene, inoltre, i campi “*Anno di calcolo diritto camerale*”, “*Base diritto anno precedente*” e “*Calcolato*”. L'utilizzo di tali campi è riservato alle ditte che effettuano il calcolo in base al fatturato del 2016.

Se si è già utilizzato il programma **VERSCCN** per il calcolo del diritto camerale nell'anno 2016, l'utente troverà il campo “*Calcolato*” già compilato con l'importo versato nel 2016. Tale valore non ha però alcuna valenza in quanto non è più possibile versare il minor importo rispetto all'anno precedente. Per lo stesso motivo non viene più valorizzato neanche il campo “*Base diritto anno precedente*”.

Nel campo “*Anno di calcolo diritto camerale*” dopo aver effettuato il calcolo per il 2017, la procedura riporterà l'anno di competenza del diritto (quindi, in questo caso, 2017).

Nel campo “*Calcolato*” verrà infine esposto l'importo calcolato per l'anno 2017.

Con la “*Modalità calcolo*” “**Automatico**” l'accesso alla sezione “**Misura diritto camerale**” è inibito ed è la procedura che determina sia la “**Sezione di appartenenza**” che la “**Tipologia di società**”, altrimenti, selezionando il flag “**Manuale**” è possibile intervenire sui campi in questione e modificarli di conseguenza.

L'opzione **"E" "Esclusa"** impedisce il calcolo del diritto camerale sulla ditta in oggetto, così come l'indicazione di una data di fine attività relativa al 2016 (sezione **"Dati relativi all'attività"** di **ANADITTE**, campo **"Data cessazione attività"**).


Con la **"Modalità calcolo"** **"Manuale"** attivata è possibile impostare i campi **"Solo R.E.A."**, **"Sede estera"**:

- il campo **"Solo R.E.A."** va utilizzato per il versamento da effettuare da parte di soggetti (normalmente Associazioni, Fondazioni, Comitati ecc. ecc.) che non sono iscritti né nella sezione ordinaria né nella sezione speciale delle Camere di Commercio ma che sono iscritti nel registro R.E.A (Repertorio Economico Amministrativo) e che versano un importo per il diritto camerale pari a 15 euro a cui viene applicata la maggiorazione prevista da alcune Camere di Commercio. Se si imposta il check nel campo **"Solo R.E.A."** occorre selezionare anche il campo **"Nessuna"** per indicare che gli iscritti al R.E.A non sono iscritti né alla sezione speciale né alla sezione ordinaria del registro imprese.
- L'opzione **"Sede estera"** va utilizzata per chi intende versare il diritto camerale per le società con sede principale all'estero e con sedi secondarie/unità locali in Italia. Il diritto annuale è pari a 55 euro (oltre all'eventuale maggiorazione) per ogni sede secondaria/unità locale. Il check apposto nel campo **"Sede estera"** equivale a identificare la ditta come sede secondaria italiana di una società estera, quindi il tributo per il diritto camerale viene generato per 55 euro solo in presenza del check **"Sede estera"**. Anche in questo caso è consigliato impostare il check nel campo **"Nessuna"**.  
Nella sezione **"Dati attività - Unità locali"** si possono caricare le unità locali (italiane) e per ogni unità locale inserita verrà calcolato il diritto annuale di 66 euro che si somma a quello calcolato per la sede secondaria italiana.

Utilizzare la sezione **"Dati attività - Unità locali"** qualora si debbano inserire più unità locali la cui presenza è rilevante ai fini del calcolo del diritto medesimo.

Infatti, le imprese che svolgono l'attività anche in unità locali dovranno versare, per ciascuna di esse, un importo pari al 20% di quanto dovuto per la sede principale e comunque non superiore a 100,00 Euro. Il 20% andrà calcolato sull'importo base senza considerare l'eventuale maggiorazione stabilita dalla provincia, e su tale importo si andrà poi a calcolare l'eventuale maggiorazione stabilita dalla provincia relativa all'unità locale.

Nella maschera di **"Gestione Unità Locali"** sono presenti i campi: **"Data attivazione"**, **"Data cessazione"**, **"Camera di commercio d"**, **"Numero/Progressivo REA"** e **"Indirizzo"**.



Nei campi **"Data attivazione"** e **"Data cessazione"** va indicata la data rispettivamente di apertura e di chiusura delle varie unità locali: indicando quindi una data relativa al 2017 nel campo **"Data attivazione"**

non è generato alcun tributo per l'unità locale in quanto probabilmente già effettuato al momento dell'iscrizione. Diversamente accade indicando un anno diverso dal 2017, in questo caso, infatti, è generato il tributo per l'unità locale.

Indicando una data nel campo "*Data cessazione*" con anno 2017, il tributo sarà comunque generato in quanto dovuto, indicando invece una data del 2016 o anni precedenti, il tributo non verrà generato.

In fase di inserimento di un'unità locale, particolare attenzione va posta all'indicazione della sigla della provincia della Camera di Commercio: il Diritto Camerale può subire delle maggiorazioni se l'unità locale è ubicata in una provincia la cui CCIAA ha deliberato una maggiorazione, così come previsto dall'art.8 della Legge 580/93.

Una volta controllate ed accettate le informazioni suddette presenti nell'anagrafica della ditta, è necessario selezionare il programma **VERSCCN** "**Generazione diritto camerale in F24**", che provvederà a calcolare l'importo del diritto camerale.

Il fatturato su cui calcolare il diritto camerale a scaglioni può essere determinato prelevando i dati necessari dalla procedura **DIREDD17** o, in alternativa, da **MULTI** in base al riclassificato UE associato nella ditta (righe EA0001 "**Ricavi delle vendite e delle prestazioni**" ed EA0005 "**Altri ricavi e proventi**").



### **NOTA BENE**

Si ritiene che il calcolo in base al modello IRAP 2017 sia il solo possibile tranne per alcuni casi in cui, in base alla già citata Circolare n.19230 del 3 marzo 2009, ci sia un rimando ai ricavi contabili non essendovi un rigo nel modello IRAP 2017.

Eseguendo quindi il comando **VERSCCN** – "**Generazione tributo diritto camerale**" per l'anno 2017, è presente il campo "*Fatturato da DIREDD*" che se impostato a "**Sì**" farà sì che il programma prelevi i valori direttamente dal quadro Irap dell'Unico di quest'anno. Nel campo "*Fatturato da DIREDD*" è attiva la funzione "**F6 Indirizzario DIREDD**" che consente di visualizzare la directory di aggancio agli archivi di **DIREDD16**.

Ovviamente, mantenendo il campo "*Fatturato da DIREDD*" impostato a "**No**" il calcolo avverrà, come detto, in base al riclassificato UE.

Il calcolo viene "*forzato*" leggendo i dati da **MULTI** nonostante si sia indicato "**Sì**" nella scelta "*Fatturato da DIREDD*" nel caso in cui sia stata compilata la sezione III o la sezione V del quadro IC - Società di capitali nel modello IRAP 2017 o se nel campo "*Categorie particolari*" di **ANADITTE** sia stato indicato il parametro "**S**" "**Associazione sportiva dilettantistica**".

Nella stampa del programma **VERSCCN**, se è stato impostato "*Fatturato da DIREDD17*", viene indicato il modello UNICO da cui il valore è prelevato (ad esempio se è prelevato da UNICOSC sarà indicato "**SC**") ed il codice dell'anagrafica in **DIREDD17**.

Detto ciò si consideri che:

- il programma procede al calcolo da **DIREDD17** solo se per il soggetto va effettuato il calcolo per scaglioni di fatturato.
- da **DIREDD17** sono prelevati i valori presenti nel modello **Irap** righe IC1, IC5, IC15, IC18, IP1, IP13, IP17, IP18, IP47, IP52.  
La procedura non effettua controlli legati alla tipologia del soggetto e alle righe compilate.

Coloro che gestiscono la contabilità con il programma **MULTI** dall'anno 2017 oppure coloro che gestiscono ditte esterne, qualora vogliano calcolare comunque il diritto camerale con la procedura a partire dal presente anno, possono inserire nei progressivi dell'anno 2016 il valore complessivo da far confluire nei righe **EA0001** "**Ricavi delle vendite e delle prestazioni**", corrispondente al rigo **IC1** del modello IRAP e **EA0005** "**Altri ricavi e proventi**", corrispondente al rigo **IC5** sempre del modello IRAP,

Nella Tabella “**Maggiorazioni**” sono presenti le 79 Camere di Commercio che hanno ottenuto la maggiorazione del 20% degli importi del diritto camerale annuale in base al decreto 22 maggio 2017 – allegato A - come detto in corso di pubblicazione in G.U. All’elenco è stata aggiunta la CCIAA di Macerata con una maggiorazione del 20%.



Sono riepilogati qui di seguito gli importi fissi del diritto annuale per il 2017 per le imprese iscritte alla **Sezione speciale**:

- |                          |      |          |              |         |
|--------------------------|------|----------|--------------|---------|
| • imprese individuali    | sede | € 44,00  | unità locali | € 8,80  |
| • soc. semplici agricole | sede | € 50,00  | unità locali | € 10,00 |
| • soc. semplici non agr. | sede | € 100,00 | unità locali | € 20,00 |
| • soc. tra avvocati      | sede | € 100,00 | unità locali | € 20,00 |

Gli iscritti alla **Sezione ordinaria** versano il diritto annuale in base al fatturato del 2016, tranne le imprese individuali che versano un importo fisso di 100 €.

Le imprese tenute al versamento del diritto annuale commisurato al fatturato applicano al fatturato 2016 le aliquote definite con il decreto interministeriale 21 aprile 2011; gli importi così determinati dovranno essere ridotti del 50% e successivamente arrotondati secondo il criterio individuato nella nota n. 19230 del 30/03/2009.

Gli scaglioni di fatturato e le relative percentuali da applicare al fatturato 2016 sono i seguenti:

Scaglioni di fatturato		Aliquote
da €	a €	
fino a	100.000,00	€ 200,00 (misura fissa)
100.000,01	250.000,00	0,015%
250.000,01	500.000,00	0,013%
500.000,01	1.000.000,00	0,010%
1.000.000,01	10.000.000,00	0,009%
10.000.000,01	35.000.000,00	0,005%
35.000.000,01	50.000.000,00	0,003%
50.000.000,01		(fino ad un massimo di € 40.000,00) 0,001%

Contestualmente al calcolo il programma provvede a generare il codice tributo **3850** nella sezione **“Regioni ed enti locali”** di F24, con scadenza **“Giugno fine mese”**, con periodo di riferimento 2017 e per il **“Codice ente locale”** la sigla della provincia della CCIAA cui il pagamento è riferito, prelevandola dalla sezione **“Sede legale”** dei **“Dati anagrafici”** di **ANADITTE**. Nell'eventualità in cui si dovesse procedere al versamento del diritto annuale su una CCIAA diversa rispetto alla provincia indicata nella **“Sede legale”** può essere inserito un codice provincia nel campo **“Provincia iscrizione REA”** nella scelta **“Dati iscrizioni”** della **“Gestione archivio ditte”**.

Ovviamente tale tributo può essere compensato con eventuali crediti.

Per le società di capitali se non indicata alcuna data sul campo **“Data approvazione bilancio”** viene assunta come data di approvazione il 30/04/17 (con data chiusura bilancio 31/12), o il 4° mese dalla data di chiusura bilancio e quindi il tributo è generato sempre con scadenza **“Giugno fine mese”** o comunque il 6° mese dalla data chiusura bilancio. Qualora la società abbia la possibilità di approvare il bilancio oltre i termini ordinari (ovvero oltre il 30/04/17) ma comunque entro 180 giorni, il versamento viene generato il 30 del mese successivo a quello di approvazione del bilancio, ovviamente tale data, ad esempio, 29/06/17, dovrà essere indicata nella ditta al campo **“Data approvazione bilancio”**.

Anche il versamento del diritto camerale può usufruire del differimento dei termini previsto per il versamento del saldo e dell'acconto delle imposte sui redditi, pertanto in fase di selezione dati va specificato, se si opta per il **“Versamento dopo scadenza”** **“Sì”** (quindi fine luglio 2017), poiché in tal caso l'importo da versare deve essere maggiorato dello 0,40%.

I soggetti iscritti presso le CCIAA nel corso del 2017 sono tenuti a versare il diritto camerale utilizzando il modello F24 entro 30 giorni dalla presentazione della domanda di iscrizione.

La procedura controllerà la **“Data di inizio attività”** o la **“Data di iscrizione”** al Registro delle Imprese indicata in **ANADITTE**: se la data è del 2017 la generazione del tributo avverrà entro i 30 giorni successivi alla suddetta data. In questo caso il versamento va effettuato anche per le società di capitali secondo un

importo fisso, pari a 100 euro, e una volta versato, questo importo non sarà soggetto né a conguagli né a nuovi versamenti per il 2017.

Sempre in fase di richiesta dell'operazione di **"Generazione"** è presente il flag **"Elimino tributo da F24"**. Indicare **"S" solo nel caso si desideri eliminare**, per le ditte in elaborazione, il tributo **"3850"** se già presente in F24 in quanto generato da una precedente elaborazione. In tal caso il tributo **"3850"** è rimosso completamente e l'archivio è predisposto per una nuova generazione.

La fase di **"Generazione"** e quindi di calcolo del Diritto Camerale potrebbe durare anche a lungo in funzione delle ditte selezionate e dei controlli effettuati dalla procedura. Il programma esegue una stampa che permette di verificare l'importo del diritto camerale calcolato e che fornisce ulteriori informazioni circa i parametri utilizzati nella determinazione dell'importo suddetto. Sempre in tale stampa è evidenziata anche l'eventuale impossibilità del programma ad eseguire il suddetto calcolo, qualora nell'anagrafica della ditta siano assenti informazioni indispensabili.

Nel caso di versamento dopo la scadenza viene evidenziato anche l'importo comprensivo di interessi.

Nel caso in cui il programma dovesse calcolare un Diritto con importo diverso rispetto a quello che il contribuente ritiene di dover versare, è possibile intervenire direttamente nella **"Gestione tributi"** di F24, richiamare il **"Periodo"** **"6"** (Giugno), scadenza fine mese e modificare l'importo proposto.

La stampa del modello F24 contenente il tributo del Diritto camerale può essere eseguito direttamente dal comando **DELEGA**.

Dopo aver richiesto come mese di versamento giugno (o luglio) va indicata nel campo **"Periodo"** la scadenza **"Fine mese"**.



### **ATTENZIONE**

Nel corso del 2016, in un'ottica di riorganizzazione e di riordino delle Camere di Commercio sono stati attuati dei processi di accorpamento che hanno coinvolto diverse Camere di Commercio.

Elenchiamo di seguito le nuove Camere di Commercio risultanti dalle operazioni di accorpamento:

<b>NUOVA CCIAA</b>	<b>CCIAA ACCORPATE</b>	<b>REGIONE</b>	<b>Sede Legale</b>
<b>Romagna</b>	Rimini	Emilia Romagna	<b>Forlì</b>
	Forlì - Cesena		
<b>Venezia Giulia</b>	Trieste	Friuli Venezia Giulia	<b>Trieste</b>
	Gorizia		
<b>Riviera di Liguria</b>	La Spezia	Liguria	<b>Savona</b>
	Imperia		
	Savona		
<b>Molise</b>	Campobasso	Molise	<b>Campobasso</b>
	Isernia		
<b>Biella-Vercelli</b>	Biella	Piemonte	<b>Vercelli</b>
	Vercelli		

<b>Palermo- Enna</b>	Palermo Enna	Sicilia	<b>Palermo</b>
<b>Maremma e Tirreno</b>	Grosseto Livorno	Toscana	<b>Livorno</b>
<b>Delta Lagunare</b>	Venezia Rovigo	Veneto	<b>Venezia</b>
<b>Treviso - Belluno</b>	Treviso Belluno	Veneto	<b>Treviso</b>

Per queste nuove Camere di Commercio, la provincia su cui effettuare il versamento del diritto camerale è quella dove ha sede legale la nuova Camera di Commercio.

Per eseguire l'accorpamento richiamare dalle **Utilità Archivi – Varie**, il programma **ACCIA2017 “Accorpamento Camere di Commercio 2017”** che provvede ad accorpare le suddette sedi nelle nuove Camere di Commercio.



## IMPORTANTE

Si consiglia comunque, prima di eseguire il programma di accorpamento, di contattare la propria Camera di Commercio di riferimento per chiarimenti sulle modalità di versamento.

Il MISE e l'Agenzia delle Entrate hanno infatti chiarito che versamenti effettuati su province corrispondenti alle CCIAA estinte non sono sanzionabili e i relativi versamenti saranno accreditati sul conto di tesoreria delle nuove CCIAA.

Il comando aggiorna il campo “*Provincia iscrizione REA*” nella pagina “**Dati iscrizioni**” di **ANADITTE** e lo stesso campo presente all'interno delle varie unità locali (folder “**Attività**” di **ANADITTE**)



### **IMPORTANTE**

Nel programma VERSCCN, “Generazione del Diritto camerale in F24”, è presente il campo “*Proroga per studi di settore*”, il campo risulta non gestibile con questa versione della procedura, verrà attivato come sempre con uno dei prossimi aggiornamenti nel caso in cui ci sia anche per quest'anno la proroga dei versamenti delle imposte della Dichiarazione Redditi per le attività soggette agli studi di settore.



### **ANNOTAZIONI**

#### **Società tra professionisti (STP)**

In assenza di specifiche indicazioni da parte del Ministero dello Sviluppo Economico si ritiene corretto per le società tra professionisti (STP) determinare il diritto camerale come per le società tra avvocati. Nel caso in cui la natura giuridica sia presente ma diversa da 27 (Associazione tra artisti e professionisti) e nel campo “*Professionista*” sia indicato “**S**” o “**X**”, nel campo “*Diritti CCIAA – Modalità calcolo*” dei “**Dati iscrizioni**” di **ANADITTE** occorrerà sostituire il parametro “**E**” “**Esclusa**” con “**A**” “**Automatico**”: in tal modo il programma proporrà la scelta “*società tra avvocati*” e di conseguenza il calcolo del tributo nella misura fissa prevista per il primo scaglione di fatturato (100 euro) come nel caso, appunto, delle società tra avvocati.

**Comunicazione periodica dei dati delle fatture emesse e ricevute – Invio 18/9/2017**

**MULTI**

### **Ulteriore indicazione per le registrazioni contabili da inviare telematicamente**

Nelle note relative alla MULTI 2017.0.5 era stato indicato :

- Le fatture emesse vanno riportate indipendentemente dall'obbligo di registrazione quindi anche quelle annotate nel registro dei corrispettivi. In questo caso utilizzare la funzione “**F4=Art.21**” per le registrazioni effettuate con la causale contabile “**24**”; compilare invece il folder “*Art.21*” per le registrazioni effettuate con la causale contabile “**20**” (dettaglio Art.21 sul corrispettivo).

Si ricorda che il programma considera fatture i documenti in cui è stato compilato il campo “Numero documento” e considera documenti diversi da fatture quelli senza “Numero documento”.

---

### **Comunicazioni Liquidazioni Periodiche Iva**

---

**MULTI**

**LIQPER04**

---

### **Stampa modello**

---

Nel secondo folder Modelli è stata aggiunta la scelta Ricevuta telematica